

VIDEOFISCO 23 SETTEMBRE 2020

**Novità fiscali d'estate post Covid 19. Focus:
l'importanza del controllo di gestione**

A cura di Sandro Cerato e Lorenzo Losi



DECRETO «AGOSTO»

(D.L. 14 agosto 2020, n. 104)

Sandro Cerato – dottore commercialista e pubblicista



SOSPENSIONE VERSAMENTI

(art. 97)

R

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI

ALTERNATIVA 1



**Unica soluzione
entro 16.9.2020**

**4 rate mensili a
partire dal
16.9.2020 (no
sanzioni ed
interessi)**

ALTERNATIVA 2



**50% unica
soluzione entro
16.9.2020**

**50% in 4 rate
mensili a
partire dal
16.9.2020 (no
sanzioni ed
interessi)**

**Restante 50% in 24 rate mensili a
partire dal 16.1.2021 (senza sanzioni
ed interessi)**



RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI

Messaggio INPS n. 3274/2020: per versare la prima rata del 50% dei contributi sospesi, secondo quanto previsto dal DL «Agosto», le aziende devono utilizzare gli stessi codici F24 e lo stesso modello di comunicazione già previsti per la rateazione del DL «Rilancio» (messaggio Inps n. 2871/2020)

Messaggio 3331 del 14.9.2020: prevede il termine del 30.9.2020 per presentare la domanda di rateazione, fermo restando il termine del 16.9.2020 per il versamento della prima rata (o dell'intero)

«CARICHI» RISCOSSIONE

Il Decreto Rilancio (art. 154) ha disposto la **proroga** dal 31.5 al **31.8.2020** del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020 (decreto Cura Italia). Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

Sono sospesi i versamenti dovuti nel periodo 8.3.2020 – 31.8.2020 ed il nuovo termine è fissato al 30 settembre 2020 in unica soluzione

Decreto «Agosto» (art. 99): modifica l'art. 68, co. 1, del D.L. n. 18/2020 prevedendo un ulteriore differimento del termine al 15.10.2020, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020

RATEAZIONE CARTELLE

Il D.L. 34/2020 interviene anche:

- sui piani di dilazione in essere all'8.3.2020
- e sui provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31.8.2020

Si stabilisce che la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 10 rate**, anche non consecutive (nuovo comma 2-ter dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020)

Decreto «Agosto»: relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15.10.2020 (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della rateazione si produce in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive

AVVISI BONARI

L'art. 144, DL n. 34/2020 stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle **comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari** collegati ai **controlli automatizzati** ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai **controlli formali** delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73:

- sono considerati **tempestivi, se effettuati entro il 16.9.2020**, qualora scadenti nel **periodo 8.3 - 18.5.2020**;
- possono essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi, **entro il 16.9.2020**, qualora scadenti nel **periodo 19.5 - 31.5.2020**.

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in **unica soluzione**;
- in **4 rate mensili** di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Nota bene: la norma **opera anche relativamente alle rate** connesse alle predette somme scadenti nei citati periodi.

NESSUN DIFFERIMENTO DA PARTE DEL DECRETO AGOSTO

AVVISI BONARI

RISPOSTE AGENZIA N. 259 E N. 260 DELL'11 AGOSTO 2020

Rate, successive alla prima, degli avvisi bonari scaduti prima dell'inizio della sospensione (ad esempio rate scadenti il 31.12.2019, il 31.1.2020 ed il 29.2.2020) e non versate

Non si decade dalla rateazione se il versamento avviene entro il termine di versamento della rata successiva (fine del trimestre)

Pertanto, per «trascinamento», poiché la rata ad esempio del 31.1.2020 «scade» il 30.4.2020, il nuovo termine slitta al 16.9.2020 (senza possibilità di rateazione in quanto quest'ultima riguarda solamente le rate la cui scadenza ordinaria è ricompresa nel periodo 8.3 – 31.5).

Non è una proroga ma un «trascinamento», con conseguente necessità di ravvedimento operoso (sanzione ridotta ad 1/8 del 30% in quanto sono trascorsi più di 90 giorni)

ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONI, ECC.

L'art. 149 del D.L. n. 34/2020 dispone la **proroga al 16.9.2020 dei termini di versamento** delle somme in scadenza nel periodo **9.3 - 31.5.2020** dovute a seguito dei seguenti atti:

- atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/97
- accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92
- accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, DL n. 70/88, 52, DPR n. 131/86 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/90
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10,15 e 54, DPR n. 131/86
- atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione)
- avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/90, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR n. 601/73 e dell'imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61



ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE ECC.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione **entro il 16.9.2020**;
- mediante rateazione fino a un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.

**NESSUN DIFFERIMENTO DA PARTE DEL DECRETO
AGOSTO**



ROTTAMAZIONE- TER E SALDO E STRALCIO

Il D.L. n. 34/2020 stabilisce inoltre (riscrivendo il comma 3 dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) che **non determina l'inefficacia della definizione** il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 con riferimento:

- alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione");
- al c.d. "stralcio e saldo";

Il versamento di tali somme deve essere effettuato integralmente entro il 10.12.2020 (senza «tolleranza» dei 5 giorni).

Nota bene: il citato comma 3 dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020 prevede(va) la proroga al 31.5.2020 del termine di pagamento di quanto dovuto ai fini della "rottamazione-ter" e del c.d. "stralcio e saldo" in scadenza rispettivamente al 28.2 e 31.3.2020.

Ora, il novellato comma 3, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, ***"consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020"***

NESSUN DIFFERIMENTO DA PARTE DEL DECRETO AGOSTO

PROROGA SECONDO ACCONTO 2020

Art. 98 Decreto «Agosto»: proroga al 30.4.2021 (anziché al 30.11.2020) il termine di versamento della seconda (o unica) rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'Irap

Condizioni:

- soggetti interessati agli ISA
- riduzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019

PROROGA SECONDO ACCONTO 2020

Soggetti interessati dagli ISA (vedi DPCM 27.6.2020 che aveva prorogato saldo 2019 e primo acconto 2020):

- ricavi/compensi non superiori ad euro 5.164.569
- esercenti un'attività d'impresa o di lavoro autonomo per la quale è stato approvato un ISA, a prescindere dall'applicazione o meno dello stesso (compresi i forfettari e coloro che hanno una causa di esclusione)

La proroga si estende anche ai soggetti partecipanti (soci di società di persone, studi associati e srl trasparenti) ed ai collaboratori di impresa familiare o

AIUTI ALLE IMPRESE

R

CONTRIBUTO IMPRESE RISTORAZIONE (art. 58 D.L. 104/2020)

| Soggetti interessati | Oggetto | Procedura |
|--|---|---|
| Imprese in attività alla data del 15.8.2020 con uno dei seguenti codici attività prevalente: <ul style="list-style-type: none">- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione)- 56.29.10 (mense)- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) | Contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio | Richiesto con istanza secondo le modalità che saranno fissate con apposito DM |

CONTRIBUTO IMPRESE RISTORAZIONE

Il contributo:

- spetta a condizione che **l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato o dei corrispettivi medi dei mesi di marzo a giugno 2019** (tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2019)
- è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. N. 159/2011 (antimafia). Il saldo è corrisposto a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve avvenire con modalità tracciabile

CONTRIBUTO IMPRESE RISTORAZIONE

E' inoltre previsto che:

- per l'accesso al beneficio è necessaria la registrazione alla piattaforma digitale «Piattaforma della ristorazione», messa a disposizione dal Concessionario convenzionato
- con apposito DM sarà determinato l'onere a carico dell'interessato al beneficio ed i criteri di attribuzione dello stesso al Concessionario convenzionato
- il contributo è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di «aiuti de minimis», non è imponibile ai fini Ires/Irpef ed Irap
- il contributo è **alternativo e non cumulabile con quello riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri di cui all'art. 59**

Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo comporta il recupero dello stesso e la sanzione pari al doppio che contributo non spettante

CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI (art. 59 D.L. 104/2020)

| Soggetti interessati | Oggetto | Procedura |
|---|--|---|
| Esercenti attività d'impresa di vendita di beni o di servizi al pubblico in Comuni con alcune caratteristiche | Contributo a fondo perduto proporzionale al decremento del fatturato | Richiesto con istanza all'Agenzia delle entrate con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia |



CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI

Condizioni per l'accesso al contributo:

- esercizio di attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico
- attività svolta nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:
 - Per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni
 - Per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in misura pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni
- il fatturato o i corrispettivi del mese di giugno 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di giugno 2019

Nota bene: per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei Comuni in esame

CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI

L'ammontare del contributo è commisurato alla differenza di fatturato o dei corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali:

| Ricavi 2019 | Percentuale applicabile |
|---|-------------------------|
| Non superiori ad euro 400.000 | 15% |
| Superiori ad euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 | 10% |
| Superiori ad euro 1.000.000 | 5% |

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:


- non inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche, e ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (l'importo minimo è anche riconosciuto per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.7.2019 per i quali non è possibile provare il calo del fatturato)
- non superiore ad euro 150.000

CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI

Al pari del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, il contributo in esame:

- si ottiene presentando un'apposita istanza all'Agenzia (il modello sarà approvato) in via telematica
- è corrisposto dall'Agenzia mediante accredito diretto in C/C bancario o postale intestato al soggetto beneficiario
- non concorre alla formazione del reddito
- non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità

Nota bene: il contributo non è cumulabile con quello previsto per le imprese di ristorazione di cui all'art. 58 del D.L. n. 104/2020




SVOLGIMENTO ASSEMBLEE (art. 71 D.L. n. 104/2020)

Si prevede la proroga al 31.10.2020 (assemblee fino a tale data) delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020, il quale prevede che in deroga anche alle disposizioni statutarie:

- Il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza
- L'assemblea può essere svolta, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità che il Presidente ed il Segretario (o il Notaio) si trovino nel medesimo luogo

Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.



CREDITI D'IMPOSTA:
- LOCAZIONI NON ABITATIVE
- INVESTIMENTI NEL SETTORE
SPORTIVO

R

«IMMOBILI NON ABITATIVI» (art. 28 D.L. n. 34/2020)

| Soggetti interessati | Oggetto | Ambito temporale e condizioni |
|---|--|--|
| <p>Esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 5.000.000</p> | <p>Credito d'imposta 60% del canone di locazione, leasing e concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio di attività di lavoro autonomo</p> | <p>Canoni di locazione versati per marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture ricettive con <u>attività solo stagionale</u>)</p> |
| <p>Strutture alberghiere, strutture termali e agenzie viaggi a prescindere dal volume d'affari 2019</p> | <p>Misura ridotta al 30% in caso di affitto di azienda con immobile ad uso non abitativo</p> | <p>Riduzione fatturato o corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019</p> |
| <p>Enti non commerciali (compresi enti del terzo settore ed enti religiosi)</p> | | <p>La riduzione del fatturato non è richiesta per gli enti non commerciali in relazione all'attività istituzionale</p> |

CREDITO D'IMPOSTA «IMMOBILI NON ABITATIVI»: NOVITA' D.L. N. 104/2020

L'art. 77, co. 1, del D.L. n. 104/2020 prevede le seguenti novità:


- estende anche per il mese di giugno il credito d'imposta (luglio per le strutture turistico ricettive con attività stagionale)
- irrilevanza del limite dei ricavi del 2019 (ossia la soglia di euro 5.000.000) anche per le strutture termali



CREDITO D'IMPOSTA «IMMOBILI NON ABITATIVI»: CHIARIMENTI C.M. 25/E/2020

La C.M. 20.8.2020 n. 25/E ha fornito i seguenti chiarimenti:

- il credito d'imposta non spetta per gli studi medici che esercitano attività intramoenia presso studi professionali privati senza partita Iva, in quanto il relativo reddito è assimilato al lavoro dipendente (manca quindi il requisito dello svolgimento di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo)
- il credito d'imposta spetta per coloro che utilizzano immobili residenziali per attività di bed & breakfast in forma d'impresa (già con la C.M. n. 14/E era stato chiarito che non rileva la classificazione catastale dell'immobile bensì l'utilizzo effettivo per un'attività d'impresa o professionale)



CREDITO D'IMPOSTA «IMMOBILI NON ABITATIVI»

Risposta interpello n. 356 del 15.9.2020

Il credito d'imposta spetta anche al sublocatario (nel caso di specie un avvocato sublocatario di una stanza all'interno di uno studio professionale)

L'Agenzia chiarisce che il credito d'imposta spetta anche al locatore, anche se non precisa la base di calcolo (al lordo o al netto del canone di sublocazione?)




CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI SETTORE SPORTIVO (art. 81 D.L. n. 104/2020)

| Soggetti interessati | Oggetto | Quantum |
|--|---|--|
| <p>Esercenti attività d'impresa e lavoratori autonomi, nonché gli enti non commerciali</p> | <p>Investimenti in campagne pubblicitarie (incluse sponsorizzazioni) nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche - società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (da certificare a cura del soggetto) | <p>Credito d'imposta del 50% degli investimenti effettuati dall'1.7.2020 al 31.12.2020</p> <p>N.B. sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/91</p> |

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI SETTORE SPORTIVO (art. 81 D.L. n. 104/2020)

Aspetti da considerare:

- l'investimento deve essere di importo complessivo non inferiore ad euro 10.000 e rivolto ai soggetti indicati (leghe, società professionistiche, ecc.) con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari ad euro 200.000 e fino ad un massimo di euro 15.000.000
- Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine dei prodotti e dei servizi mediante una specifica attività della controparte



CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI SETTORE SPORTIVO (art. 81 D.L. n. 104/2020)

Condizioni:

- I pagamenti devono essere eseguiti con versamento bancario/postale o altri sistemi di pagamento tracciati
- È previsto un limite massimo di spesa pari a euro 90.000.000; in caso di insufficienza di risorse rispetto alle richieste il plafond è ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, previa istanza al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio

Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM



ALTRE NOVITA'

R

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI (art. 110 D.L. n. 104/2020)


| Soggetti interessati | Oggetto | Costo |
|---|---|---|
| <p>Tutte le imprese (individuali e societarie) a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato (che non adottano gli IAS)</p> | <p>Rivalutazione dei beni d'impresa (esclusi quelli «merce») e delle partecipazioni</p> | <p>3% di imposta sostitutiva per ottenimento effetti fiscali E' possibile eseguire anche una rivalutazione solo civilistica</p> |



RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI (art. 110 D.L. n. 104/2020)

Caratteristiche della rivalutazione:

- va effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e riguarda tutti i beni risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2019
- a differenza delle precedenti rivalutazioni, non è previsto l'obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, con la conseguenza che la rivalutazione può riguardare anche un solo bene
- Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è in sospensione d'imposta
- In caso di rivalutazione solo civilistica la riserva che si forma è una riserva di utili
- È possibile affrancare la riserva di rivalutazione in tutto o in parte (nel caso di rivalutazione con effetti fiscali) con pagamento di imposta sostitutiva del 10%



RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI (art. 110 D.L. n. 104/2020)

Effetti della rivalutazione (se eseguita con pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%):

- a partire dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (quindi dal 2021) il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto per la deduzione delle quote di ammortamento
- a partire dal quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata (e quindi dal 1° gennaio 2024) il maggior valore è riconosciuto anche ai fini della determinazione della plusvalenza (o minusvalenza) derivante dalla cessione del bene

Pertanto, in caso di alienazione del bene prima della predetta data la plus/minusvalenza è determinata tenendo conto del costo fiscale esistente prima della rivalutazione



RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI (art. 110 D.L. n. 104/2020)

Pagamento delle imposte sostitutive:

- massimo di tre rate di pari importo entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022
- è possibile compensare il debito per imposta sostitutiva con eventuali crediti disponibili

Si rendono applicabili «in quanto compatibili» le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002, nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004



CHIARIMENTI AGENZIA C.M.
20.8.2020 n. 25/E – DECRETO
RILANCIO

R

SALDO IRAP 2019 E PRIMO ACCONTO 2020: DECRETO RILANCIO

| Soggetti interessati | Ambito oggettivo | Note |
|---|--|--|
| <p>Soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 250milioni nel 2019</p> | <p>Non è dovuto il pagamento del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saldo Irap 2019 - Primo acconto Irap 2020 | <p>Soggetti esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intermediari finanziari (banche) - Società di partecipazione finanziaria - Holding industriali - Imprese di assicurazione - Amministrazioni pubbliche |

VERSAMENTO IRAP (ART. 24)

L'esclusione dall'obbligo di versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020 si applica anche agli enti, distinguendo tra:

- enti che svolgono anche un'attività commerciale, per i quali è necessario verificare il limite dei ricavi 2019 (non superiore ad euro 250milioni);
- enti non commerciali «puri», per i quali si applica il metodo retributivo di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 446/97, e per i quali si prescinde dal volume di ricavi in quanto non svolgono alcuna attività commerciale


Non rientrano nell'esclusione gli enti pubblici per espressa previsione di legge (in quanto applicano il metodo retributivo di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. N. 446/97)



VERSAMENTO IRAP (ART. 24)

L'Agenzia ha inoltre chiarito che:

- per il calcolo dell'acconto Irap del 2020 con il metodo «storico» si deve aver riguardo all'importo indicato nel rigo IR21 (totale imposta) del modello Irap 2020 per il 2019, a prescindere che il saldo dovuto per il 2019 (ed indicato nel rigo IR26) sia solo «figurativo» in quanto non deve essere versato
- il saldo Irap 2019 deve essere determinato al lordo dell'eccedenza Irap risultante dalla precedente dichiarazione (quella del 2018), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (nel modello F24) o «interna», in quanto l'eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che invece non è dovuto)



VERSAMENTO IRAP (ART. 24)

Nella C.M. n. 25/E l'Agencia non ha affrontato il caso dei soggetti ISA per i quali il D.L. n. 124/2019 (alla fine del 2019) ha ridotto la misura degli acconti (anche Irap) dal 100% al 90% dell'imposta dovuta. Per coloro che hanno versato il 100% come si recupera l'eccedenza Irap?

Mutuando dal chiarimento della C.M. n. 25/E in tema di eccedenza Irap del 2018, si ritiene che il maggior acconto versato (10%) sia da indicare nel rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo», così da ripristinare la medesima situazione del contribuente che ha versato il 90% di acconto

A large, light gray, stylized outline of the letter 'R' is positioned in the bottom left corner of the slide, serving as a watermark or decorative element.

INDENNITA' INPS 1.000 EURO (ART. 84)

L'indennità di 1.000 euro, per il mese di maggio, riconosciuta ai professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps, spetta a condizione che il reddito del secondo bimestre 2020 (marzo ed aprile) si sia ridotto ai almeno il 33% rispetto al reddito dello stesso periodo del 2019.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che il test di riduzione del reddito deve essere eseguito anche dai contribuenti in regime forfettario, tenendo conto della differenza tra i compensi ed i costi effettivi, comprese le eventuali quote di ammortamento. Non può quindi tenersi conto del reddito forfettario, ossia del risultato che deriva dall'applicazione del 78% ai compensi percepiti




CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE (ART. 125)

Provvedimento Agenzia entrate 11.9.2020, prot. 302831/2020:

- fissa al 15,6423% la percentuale del credito d'imposta
- da ciò deriva che la misura massima di agevolazione fruibile è pari ad euro 9.385 (60.000 x 15,6423%)

Il credito d'imposta è fruibile nel modello Redditi 2021, ovvero in compensazione nel modello F24 a partire dal 14.9.2020

Con la R.M. n. 52/E del 14.9.2020 è stato istituito il codice tributo «6917»



RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Risposta Agenzia n. 331 del 10 settembre 2020: non può essere oggetto di rivalutazione un fabbricato oggetto di cessione con successivo abbattimento e ricostruzione, in quanto l'oggetto della cessione non è il terreno ma è il fabbricato

Risposta coerente con la C.M. n. 23/E/2020 in cui l'Agenzia, prendendo atto dell'indirizzo della giurisprudenza, ha ritenuto che anche per i fabbricati oggetto di successiva demolizione e ricostruzione, l'oggetto della cessione è un fabbricato e non un terreno edificabile



ECOBONUS E SISMABONUS

R.M. 25.6.2020, n. 34/E: riconosce alle imprese la possibilità di fruire delle agevolazioni per il miglioramento energetico (ecobonus), quelle del sisma bonus e la detrazione collegata al cd. bonus «facciate»

L'apertura dell'Agenzia (che ha preso atto del consolidato indirizzo della giurisprudenza) riguarda tutti gli immobili delle imprese (merce, strumentali e patrimonio)



L'IMPORTANZA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Dott. Lorenzo Losi
22 SETTEMBRE 2020
16.00 - 17.00



BDM ASSOCIATI SRL



BDM ASSOCIATI




WWW.BDMASSOCIATI.IT



BDM ASSOCIATI



La gestione del cliente in studio



**E non è
mancanza
di
capacità...**

**È MANCANZA DI
INFORMAZIONI**

E DI METODO




Risultato?

**IL CLIENTE
EFFICIENTE
PAGA TANTO**

**IL CLIENTE
INEFFICIENTE PAGA
POCO**

**E CARICA LO
STUDIO**



- TOGLIE OSSIGENO
PER LE VARIE ATTIVITÀ
- SI APPROPFITTA DELLE
VOSTRE RISORSE
- SI ABITUA MALISSIMO

€

ore



CONSEGUENZE DEL NON AVERE UN TIMESHEET



I PREZZI ME LI SAPETE DIRE



LE TARIFFE NO



VOI ED I COLLABORATORI
STATE LAVORANDO, LO
SAPETE



SU CHI E SU COSA NO

GLI ANTIPODI DEL FORFAIT




COSA INFLUENZA LA PRODUTTIVITÀ DEI CLIENTI?

CORRETTEZZA E
CONSAPEVOLEZZA
DELLE TARIFFE

INTERPRETAZIONE
DEL CONCETTO DI
SERVIZIO

when your client asks



if you can do it cheaper...

Lavorare bene in Studio significa:

Fare bene le cose

Rispettare le scadenze

Soddisfare il cliente e tenerlo contento

**MANCA
QUALCOSA?**

Che obiettivi abbiamo dato alla struttura?

Nessuno sa cosa vuol dire gestire il cliente in modo **economicamente sostenibile**

Bisogna spiegarlo e responsabilizzare la struttura



Come dovrebbe funzionare lo Studio?

**Come fanno le grandi
realtà di consulenza?**




**Dovrei forse
standardizzare?**



Standards

**E se vi dicessi che
monitorando i
tempi ci
renderemmo
conto di non stare
davvero
personalizzando?**



**LO STUDIO
PERSONALIZZA
SU QUANTO IL
CLIENTE CHIEDE,
NON SU QUANTO
PAGA**



Il controllo di gestione

Quali sono le aree in guadagno e quali in perdita?


Perché è una questione di prezzi o una questione di volumi?

Stiamo valutando e monitorando la redditività dei clienti?

Quali sono realmente i miei costi?
Ho costi fuori mercato?

I carichi di lavoro sono calibrati alle potenzialità della struttura?
Conoscete la legge di Parkinson?

Il timesheet è un controllo...



Il Sistema di pianificazione e controllo no

Le persone con cui lavorate vanno coinvolte, non controllate...

Più motivate nel loro lavoro

Un aiuto importantissimo nella gestione del cliente

Una struttura che vi aiuta quando non ce la fate...

Una struttura che vuole migliorare, ed un professionista che la aiuta a farlo.



A COSA SERVE LA PIANIFICAZIONE?

SE VOSTRA FIGLIA VI DICE DI AVER FATTO 3 PROBLEMI DI MATEMATICA, COME VALUTATE LA COSA?

- Ad assegnare il lavoro e gli obiettivi ad ogni membro della struttura (telelavoro?)
- Ad avere un termine di confronto con cui valutare i consuntivi
- A vedere i problemi prima che si siano pienamente manifestati
- A permettere la condivisione dell'iniziativa con la struttura
- A razionalizzare significativamente il tempo richiesto al controller/titolare



SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO



Lavorare serve a migliorarsi (o dovrebbe...)





PER INFORMAZIONI,
CONTENUTI ED EVENTI
SEGUITECI SU



BDM ASSOCIATI SRL




WWW.BDMASSOCIATI.IT



BDM ASSOCIATI



BDM ASSOCIATI



*Arrivederci al prossimo incontro
VideoFisco del 14 ottobre 2020*

*Percorso revisione parte III:
principio di revisione ISA 540, sviluppi e modifiche a
seguito dello stato emergenziale*

Con Luca Quiri

